UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberi no di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

VERBALE DI CONCERTAZIONE

Il giorno **29 dicembre 2015** alle ore **10:30**, presso la saletta riunioni di questa Unione di Comuni, si è tenuto un incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale dirigente per la definizione dei criteri generali relativi alle modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale dirigente.

- Per la delegazione trattante di parte pubblica è presente il Segretario-pro tempore, dott.ssa Carmela Ascantini, individuato con deliberazione della giunta n. 92 dell'01/12/2015;

- Per la delegazione sindacale è presente la Sig.ra Paola Vecchiarino per la UIL FPL;

Sono presenti i dirigenti dell'Ente, dott. Vincenzo Massaro e dott. Giovanni Miccinesi.

Cio' premesso,

Visti il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali, approvato con deliberazione della giunta n. 57 del 10/06/2002 e il sistema di valutazione dei risultati delle posizioni dirigenziali approvato con deliberazione della giunta n. 68 del 10/10/2012;

Premesso altresì:

- che la posizione dirigenziale del Servizio Affari Generali dell'Ente risulta priva di tiolare dal 01/07/2014 ed è stata ricoperta, con pari decorrenza e per tutto l'anno 2015, tramite attribuzione di incarico di reggenza ad interim, in forma congiunta, ai dirigenti in servizio, dott. Vincenzo Massaro (già titolare della direzione del Servizio Economia Ambiente e Territorio dell'Ente con funzioni di datore di lavoro ex art. 46 del ROUS) e dott. Giovanni Miccinesi (già titolare della direzione del Servizio Agricoltura e Foreste dell'Ente con funzioni di Datore di Lavoro/Capo del Personale ex art. 45 del ROUS);
- che il suddetto incarico è stato conferito con decreto del presidente n. 4 del 01/07/2014 e confermato con decreto del presidente n. 1 del 09/01/2015;
- che la posizione dirigenziale del Servizio Polizia Locale dell'Ente risulta priva di titolare dal 01/10/2014 ed è stata ricoperta con decorrenza 09/01/2015 e per tutto l'anno 2015, tramite attribuzione di incarico di reggenza ad interim conferito con decreto del presidente n. 1 del 09/01/2015 al dirigente, dott. Giovanni Miccinesi;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede, in caso di vacanza di posizioni dirigenziali che si prolunga oltre trenta giorni e al fine di assicurare continuità delle funzioni, la "reggenza o supplenza temporanea" ad altro dirigente fermo restando il possesso dei necessari requisiti professionali (art. 59, comma 2 e art. 61, comma 2);

Preso atto che l'orientamento ARAN in tema di interim (ARAN AII42 Orientamenti applicativi) può ritenersi ormai consolidato nel ritenere utilizzabili le risorse del fondo destinate al finanziamento della retribuzione di posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacante per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti incaricati ad interim delle relative funzioni in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (art. 29, comma 1, del CCNL del 23.12.1999) e dalla gravosità della

situazione determinatasi in capo a ciascun dirigente per effetto dell'affidamento di più incarichi contemporaneamente.;

Preso atto altresì che tale conclusione discende dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 e 9 del CCNL Dirigenti del 23/12/1999;

Viste le ulteriori specificazioni fornite dall'ARAN a quanto sopra riportato : (ARAN AII72 – ARAN AII89 Orientamenti applicativi)

- Relativamente all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in un determinato anno e che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili in quanto non utilizzate, non può che farsi riferimento alle specifiche previsioni dell'art.27, comma 9, e dell'art.28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999. In particolare, l'art.27, comma 9 del CCNL dell'area della dirigenza del 23.12.1999 prevede che: "le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono **temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato** relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo." Secondo l'art.28, comma 2, del medesimo CCNL dell'area della dirigenza del 23.12.199: "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

Tali disposizioni consentono:
- di utilizzare, in conformità al parere ARAN succitato, le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni;
- di distribuire tutte le risorse destinate alla posizione a al risultato connesse alle posizioni vacanti, escluse le quote destinate all'interim, destinandole alla retribuzione di risultato di tutto il personale dirigente in servizio sulla base del raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni effettuate dal Nucleo;

- La "valorizzazione" deve essere realizzata tenendo conto dei criteri di determinazione del valore della retribuzione di risultato adottati dagli enti in applicazione delle previsioni dell'art.29 del CCNL del 23.12.1999. In tale ambito, pertanto, l'ente terrà conto anche del "peso" del nuovo incarico ad interim affidato al dirigente e del maggiore impegno che, complessivamente, grava sullo stesso per effetto del doppio incarico. Evidentemente, l'importo della retribuzione di risultato che sarà effettivamente erogato al dirigente terrà conto, secondo le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell'espletamento degli incarichi allo stesso conferiti.

- Sulla base di criteri autonomamente determinati, quindi, l'ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dai dirigenti interessati, anche con riferimento agli incarichi di cui sono titolari ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui è titolare e quella oggetto dell'interim). In base a tale ultima valutazione, al dirigente titolare dell'interim sarà corrisposta la complessiva retribuzione di risultato, utilizzando le risorse derivanti dalla corretta applicazione delle previsioni del citato art.26 del CCNL del 23.12.1999.

- La necessità della positiva valutazione dell'effettivo apporto partecipativo del dirigente cui sia stato conferito l'incarico "ad interim" al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi alla

funzione dirigenziale vacante, che ha dato luogo al conferimento di tale incarico, consente di escludere che si possa operare un semplice riproporzionamento del maggiore importo della retribuzione di risultato stabilito in relazione alla durata temporale dell'incarico ad interim. E' evidente, però, che un ridotto periodo dell'incarico "ad interim" non può non influire sul giudizio finale in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati.

- Un ridotto periodo dell'incarico ad interim non può non influire sul giudizio finale in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati e pertanto le risorse corrispondenti alla retribuzione di risultato non corrisposta o corrisposta solo in parte al dirigente assente (e a causa dell'assenza) saranno utilizzate per valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente cui sia stato conferito l'incarico "ad interim"

Atteso che la possibilità di remunerare gli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare risulta espressamente prevista dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato nel quale si precisa che le somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici privi di titolare sono escluse dalle riduzioni disposte dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 103 del 29/12/2015 con la quale è stato costituito il fondo dell'art. 26 CCNL 23/12/1999, area dirigenti per l'annualità 2015;
TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO DI:

- DI ATTRIBUIRE in ipotesi di reggenza ad interim, un valore pari al 30% della retribuzione di posizione vacante, rapportato al periodo di reggenza, da destinarsi a retribuzione di risultato al Dirigente reggente nell'anno. A tale proposito si specifica che con riferimento alla vacanza del posto del Servizio Affari Generali, poiché il decreto ha affidato l'interim congiuntamente ai dirigenti dott. Miccinesi e dott. Massaro, il valore dell'interim è da attribuire in parti uguali tra i due;

- DI DARE ATTO che le risorse residue della retribuzione di posizione dei posti vacanti e le risorse residue della retribuzione di risultato dei medesimi posti saranno ripartite sulla base del raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione tra i dirigenti in servizio (art. 27, comma 9 e art. 28, comma 2 CCNL 23/12/1999).

Nel prendere atto che si è raggiunto il massimo accordo possibile, la delegazione di parte pubblica ritiene concluso il confronto e dichiara chiusa la fase di concertazione.

NOTA A VERBALE

La rappresentante sindacale per la UIL prende atto del sostanziale accordo tra le parti sul verbale in oggetto ma si riserva di non sottoscriverlo.

La delegazione trattante di parte pubblica dott.ssa Carmela Ascantini .....

La delegazione sindacale:

- UIL FPL Sig.ra Paola Vecchiarino .....